

Stefano Zirulia
(Ricercatore di diritto penale nell'Università Statale di Milano)

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro negli USA. Panoramica degli strumenti penali ed extra-penali (bozza)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Tutela extra-penale. – 2.1. Il “*Workers compensation scheme*”. – 2.2. I *Torts* e i *toxic torts*. – 2.2.1. I c.d. “*Mass torts*”. – 2.2.2. I *punitive damages*. – 2.2.3. I c.d. “*Crimtorts*”. – 2.3. L’*OSH Act*. Profili generali e sanzioni amministrative. – 3. Tutela penale. – 3.1. L’*OSH Act*. Sanzioni penali. – 3.2. La c.d. “*Workers endangerment initiative*”. – 3.3. I diritti delle vittime.

1. Introduzione

Sin dagli anni '70 del ventesimo secolo, nell'ordinamento statunitense si discute in ordine alla necessità di tutelare la salute individuale e pubblica rispetto alle minacce derivanti da attività produttive pericolose. Nel corso degli anni, la prassi giurisprudenziale e la connessa elaborazione dottrinale si sono sviluppate attorno a tre macro-settori: salute e sicurezza sul lavoro, danno da prodotto, inquinamento ambientale [SPURGEON, FAGAN 1981].

Nel prosieguo ci soffermeremo sul primo di tali settori, pur nella consapevolezza che una netta linea di demarcazione tra gli stessi non può essere tracciata, né sotto il profilo delle questioni problematiche che vengono in rilievo, né, di riflesso, dal punto di vista dell'analisi degli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento.

2. Tutela extra-penale

2.1. Il “*Workers compensation scheme*”

Si tratta, dal punto di vista storico, della prima misura specifica messa in campo nell'ordinamento statunitense per offrire una risposta di tipo risarcitorio ai lavoratori colpiti da incidenti sul lavoro e malattie professionali. Il vantaggio per il lavoratore è che si tratta di un *non-fault remedy* (basato, cioè, sulla responsabilità oggettiva del datore di lavoro) e che sono previsti criteri standardizzati per la prova del nesso causale. Il vantaggio per il datore di lavoro è che sono precluse al lavoratore ulteriori azioni risarcitorie sul terreno dei *torts*, assai imprevedibili sul piano del *quantum* del risarcimento assegnato. Questo strumento permette di ottenere il risarcimento dei mancati guadagni e delle spese mediche; non invece della sofferenza di tipo fisico o psicologico. Le spese

risarcitorie sono a carico del datore di lavoro (non si tratta di un rimedio di tipo previdenziale a carico dello Stato).

2.2. I Torts e i toxic torts

Si tratta delle azioni civili contro il datore di lavoro (o altro garante) ritenuto responsabile di un incidente o di una malattia professionale. In questo l'attore (*plaintiff*) ha l'onere di provare tutti gli elementi della responsabilità (compreso il nesso di causalità tra la mansione e il danno alla salute o alla vita patito). Le spese legali a carico del lavoratore e/o dei suoi famigliari sono dunque elevate; in compenso le somme che si possono ottenere a titolo di risarcimento sono enormemente più cospicue di quelle erogate dal *worker's compensation scheme*. È interessante osservare come la casistica sviluppatasi su questo terreno abbia affrontato sostanzialmente tutti i problemi che in Italia vengono in rilievo nelle aule penali, soprattutto con riferimento all'accertamento del nesso causale, dove si discute di causalità generale ed individuale, di rilevanza probatoria delle indagini epidemiologiche, di selezione del sapere scientifico attendibile [EGGEN 2015, 309 ss.]; nonché, almeno in parte, anche con riferimento alla colpa, sia sul piano delle *theories of liability* invocate dagli attori (basate su diverse tipologie di condotte negligenti), sia sul fronte delle *defenses* invocabili dal convenuto (es. *state of the art, unavoidably unsafe products, plaintiff's culpable conduct, preemption*) [EGGEN 2015, 27 ss., 255 ss.].

2.2.1. I c.d. "Mass torts"

È sul terreno dei *torts* che si è manifestata, con il tasso maggiore di creatività, l'elaborazione di rimedi a carattere collettivo, ai quali dottrina e giurisprudenza si riferiscono con le espressioni *mass torts* o *aggregative litigation*. Le azioni collettive hanno infatti trovato il favore delle diverse parti coinvolte: le vittime, in ragione della possibilità di abbattere i costi dell'azione civile; i difensori delle vittime, per le prospettive di cospicui guadagni attraverso i patti di quota-lite; le stesse corti, per la possibilità di trattare più rapidamente un numero elevato di cause; talvolta anche i convenuti, per la possibilità di risolvere in via transattiva situazioni che in molti casi avrebbero altrimenti rischiato di condurli al fallimento.

Negli Stati Uniti, lo strumento principe di aggregazione delle istanze risarcitorie è rappresentato dalle *class actions*, in particolare la *damage class action* (prevista dalla *Rule 23(b)(3)* delle *Federal Rules of Civil Procedure*) [MONACO 2016, 60 ss.]. Peraltro, nello specifico settore dei *toxic torts*, e dunque anche delle malattie professionali, tale strumento ha vissuto fortune alterne [KNLONOFF 2007, 295 ss.]. Dopo una prima fase, negli anni '60 e '70 del Novecento, durante la quale le corti hanno mostrato una certa ritrosia a certificare classi di persone i cui danni non erano riconducibili ad un incidente immediato e puntuale, si è aperta una stagione più favorevole negli anni '80, essenzialmente sotto la spinta di ragioni

di economia processuale. Esempi paradigmatici sono la *class action* nel caso *Jenkins* (avente ad oggetto una classe di esposti ad amianto), quella nel caso *Agent Orange* (relativa ai reduci del Vietnam che erano stati esposti al diserbante tossico), nonché altre azioni in materia di responsabilità da prodotto [EGGEN 2015, 299]. Il caso *Agent Orange* è meritevole di attenzione anche in ragione delle riflessioni svolte dal giudice Weinstein con riferimento all'utilizzo di indagini epidemiologiche quale prova del *danno complessivo causato dal convenuto*, a prescindere dalla possibilità di identificare le singole vittime. Si tratta di un approccio mutuato da un coevo autorevole contributo dottrinale, che per primo ha messo in luce il potenziale probatorio dell'epidemiologia nel capo dei *mass torts* [ROSENBERG 1984; per una ricostruzione di questi profili, ZIRULIA 2018, 25 ss.].

Nel decennio successivo, tuttavia, vi è stata una battuta d'arresto nell'utilizzo delle *class actions* a seguito della sentenza *Amchem* della Corte Suprema (1990), relativa nuovamente ad un caso di esposizione ad amianto. Secondo i giudici, la classe difettava del requisito della "predominanza" delle questioni comuni (richiesto dalla *Rule 23(b)(3)*), in quanto ad essere prevalenti erano piuttosto le questioni individuali (durata dell'esposizione ad amianto, tipologia dell'esposizione, storia clinica della vittima, tipologia di patologia sviluppata ecc.). Sebbene la sentenza *Amchem* abbia comportato una diminuzione dell'utilizzo delle *class actions* nel settore dei *toxic torts*, non ne ha decretata la morte: tale strumento continua infatti ad essere utilizzato, benché con maggiore successo a livello statale che federale [EGGEN 2015, 303 s].

Accanto alle *class actions*, esistono anche altri strumenti di gestione collettiva delle cause civili [EGGEN 2015, 463 ss.]. Molto utilizzato nel settore dell'esposizione ad amianto [ROBRENO 2013] è il *multidistrict litigation transfer*: quando numerose cause risarcitorie, aventi caratteristiche comuni (ad es. un identico problema di causalità generale), vengono proposte dinanzi a diverse corti competenti per territorio, il *Panel on Multidistrict Litigation* (MDL) può trasferirle tutte presso la medesima corte, la quale le tratta comunque separatamente, ma si specializza sulle questioni comuni e dunque le affronta in maniera complessivamente più efficace. Vi è poi la *consolidation*, pure molto utilizzata nel campo delle malattie professionali, che assomiglia al nostro litisconsorzio, in quanto consiste nella riunione e trattazione congiunta di più cause aventi questioni comuni. Molto frequente, infine, è la risoluzione in via transattiva attraverso i *settlements*, i cui negoziati possono avvenire sia dopo la proposizione della causa; sia, nel caso delle *settlement class action*, prima della stessa (in quest'ultima ipotesi vengono congiuntamente presentate la domanda di *class action* ed il *settlement agreement*, allo scopo di garantire che gli effetti dell'accordo si producano sull'intera classe di danneggiati [EGGEN 2015, 457]). I *settlement* sono stati utilizzati anche per risarcire gli operatori ed i lavoratori intervenuti nelle attività di soccorso e di successiva rimozione delle macerie degli

attentati dell'11 settembre 2001 [EGGEN 2015, 478]. Inoltre, accanto alla transazione, è stata anche estesa ai lavoratori l'applicabilità del fondo *ad hoc* creato per i famigliari delle vittime di quegli attentati.

Al di là dello strumento di aggregazione utilizzato, si pone il problema di stabilire delle regole per la *gestione* processuale delle cause aggregate (*postaggregation course of the litigation*) [EGGEN 2015, 468 ss.]. Anche su questo fronte le corti americane hanno escogitato meccanismi creativi, come la suddivisione delle questioni omogenee all'interno di diverse fasi processuali. Il problema maggiore rimane comunque quello della quantificazione del danno individuale: da un lato, l'individualizzazione è necessaria per garantire che ciascuno riceva né più né meno di ciò che gli spetta; dall'altro lato, nelle cause con numerose vittime, si rischia di perdere tutti i vantaggi di economia processuale guadagnati attraverso l'aggregazione [EGGEN 2015, 470 s.].

2.2.2. I *punitive damages*

I *punitive damages* si distinguono dai *compensatory damages* in quanto costituiscono una sorta di «*quasi-criminal penalty within the civil justice system*» [EGGEN 2015, 409]. Tale nozione deriva dalla loro duplice funzione, deterrente e retributiva. I presupposti per il loro riconoscimento attengono sia alla condotta del convenuto (che deve essere supportata da *intention* o quanto meno da *reckless*, sebbene talvolta sia sufficiente la *gross negligence*); sia allo standard probatorio, che in alcuni Stati è più alto del "più probabile che non" (si richiede infatti una "*clear and convincing evidence*") [EGGEN 2015, 410, 419]. L'importo viene quantificato dalla giuria, che a tal fine tiene conto del danno effettivamente cagionato [EGGEN 2015, 412].

La somma liquidata è di regola assegnata all'attore; talvolta una parte è versata allo Stato, che la destina a fondi pubblici a beneficio delle vittime che, per indigenza o altre ragioni, non hanno ottenuto un pieno ristoro dei *compensatory damages* [EGGEN 2015, 421].

Alcuni Stati hanno introdotto una specifica *defense* in base alla quale il convenuto può opporsi ai *punitive damages* laddove dimostri che, pur avendo cagionato il danno, la sua condotta risultava formalmente conforme alle regole applicabili all'attività svolta [EGGEN 2015, 419].

2.2.3. I c.d. "*Crimtorts*"

Crimtorts è un neologismo coniato vent'anni fa dalla dottrina statunitense [KOENIG-RUSTADT 1998], con l'indento di descrivere un terreno di intersezione tra illecito civile e illecito penale, quello cioè in cui il convenuto ha realizzato condotte quasi penali (*quasi-criminal conduct*) ritenute meritevoli di *punitive damages* (v. *supra*). Successivamente, gli stessi studiosi hanno ricondotto a tale

area grigia anche altri istituti, in particolare le azioni risarcitorie promosse dagli *attorney general*, a vantaggio dello Stato, contro le società responsabili di danni diffusi alla salute pubblica. Si tratta di azioni spesso basate su una figura di illecito dai contorni scarsamente definiti (il *public nuisance* [EGGEN 2015, 95]) e proprio per questo in grado di intercettare offese a carattere collettivo, diffuse su vasta scala, anche a prescindere dall'accertamento della causalità individuale [RUSTAD-KOENIG 2011, 81 ss.; GIFFORD 2005, 878]. Gli esempi principali sono la *tobacco litigation* (azioni civili contro le multinazionali del tabacco), la *lead paint litigation* (azioni civili contro i produttori di vernici tossiche), nonché alcuni processi per disastro ambientale [RUSTAD-KOENIG 2011, 81 ss.; GIFFORD 2008]; non risultano al momento casi in materia di incidenti sul lavoro e malattie professionali.

L'etichetta *crimtorts* ha dunque un valore essenzialmente descrittivo. Essa indica quei rimedi che perseguono finalità quasi-penalistiche, volti principalmente a compensare difetti di tutela penale che investono determinate aree dell'ordinamento. Una di queste aree è proprio quella dei pericoli e dei danni su vasta scala cagionati da attività economiche, comprensivi dei *toxic torts* e non solo (un altro esempio sono i reati societari e finanziari che colpiscono i risparmiatori): spesso i *prosecutors* rimangono inerti per ragioni politiche o di insufficienza di risorse [KOENIG-RUSTADT 1998, 315; STEINZOR 2015, 62 ss.], e pertanto i rimedi ricavabili dal *law of torts* sono gli unici disponibili non solo per ottenere risarcimenti, ma anche per soddisfare le esigenze tipiche del diritto penale (prevenzione e retribuzione).

2.3. L'OSH Act. Profili generali e sanzioni amministrative

L'*OSH Act* (*Occupational Safety and Health Act*), introdotto nel 1970, è la legge federale che disciplina i principali profili della salute e sicurezza sul lavoro applicabili a tutti gli Stati. L'*OSH Act* ha istituito una struttura amministrativa composta da tre agenzie [EGGEN 163-164]: i) l'*OSH Administration* (*OSHA*), dotata di poteri di regolazione, ispezione e sanzione, facente capo al *Department of Labor*; ii) il *National Institute for OSH* (*NIOSH*), che si occupa di ricerca su rischi e misure preventive e dipende dal *Department of Health* (la separazione di *OSHA* e *NIOSH* tra i due dipartimenti è funzionale a prevenire che valutazioni di carattere politico, di cui l'*OSHA* può tenere conto, si sovrappongano con quelle puramente scientifiche; iii) l'*OSH Review Commission* (*OSHRC*), un *quasi-judicial review board*, ossia sostanzialmente l'organo d'appello per il datore di lavoro sanzionato. L'*OSH Act* non introduce diritti d'azione in capo ai lavoratori per il risarcimento del danno alla salute.

L'*OSHA* può applicare sanzioni amministrative, di tipo pecuniario o ingiuntivo, in caso di violazione da parte del datore di lavoro di regole previste dall'*OSH Act* e degli atti di regolazione da essa stessa emanati. In particolare,

esistono tre tipologie di regole preventive: *i) Occupational Safety and Health Standards* (misure riferite a singole fonti di rischio, ad es. limiti di esposizione a sostanze tossiche); *ii) General Duty Clause* (contenuta nella sez. 5 dell'*OSH Act*, impone al datore di lavoro di eliminare fonti di rischio conosciute che comportino o possano provocare la morte o lesioni gravi ai dipendenti); *iii) Hazard communication standards* (obblighi di informazione dei lavoratori).

3. Tutela penale

La tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ordinamento nordamericano è complessivamente caratterizzata da scarsa efficacia, tanto con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche, quanto e soprattutto con riguardo alla responsabilità di singoli manager e dirigenti. Il quadro è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo sia legislativo che del *law enforcement*: insufficienti figure di reato, apparato sanzionatorio troppo blando, carente iniziativa da parte dell'OSHA (SPURGEON, FAGAN 1981; DOUGLAS 1990; UHLMANN 2009; BARRETT 2011; STEINZOR 2015). Un ulteriore profilo di criticità riguarda il fatto che ad essere colpiti dalle sanzioni penali sono soprattutto gli enti e non i singoli manager e dirigenti, con conseguenze negative sul piano dell'effetto deterrente (GILCHRIST 2018, 338).

Si è osservato che, mentre il numero di *white collar crimes* contro il patrimonio e l'economia perseguiti e sfociati in una pena detentiva è in costante aumento, anche grazie ad un maggiore impegno di risorse da parte del *Department of Justice*, nel sotto-settore delle offese alla vita ed alla salute arrecate da attività economiche non si assiste ad un'analoga crescita (BARRETT 2011, 315): «*if you gamble with someone's money, you can go to jail; if you gamble with someone's life, your company will pay a fine, and it might not even be a criminal fine*» (BARRETT 2011, 315). Si tratta di un problema che investe anche i settori del danno da prodotto e dei reati ambientali, ma che risulta particolarmente grave nell'ambito della tutela penale della salute e sicurezza su lavoro.

Di tali criticità si è recentemente mostrato consapevole anche il *Department of Justice*. In un memorandum diffuso alla fine del 2015 (intitolato *Prosecution of workers safety violations*), il Deputy Attorney General Sally Quillian Yates ha sottolineato come i dati su incidenti sul lavoro e malattie professionali descrivano una situazione inaccettabile («*an average day in the United States is marked by 13 workplace fatalities, nearly 150 deaths from occupational diseases, and about 9,000 nonfatal injuries and illnesses*»). Muovendo da tale premessa, sono state diffuse tra tutti i *District Attorneys* degli Stati Uniti una serie di linee guida per una più efficace implementazione della "*workers endangerment initiative*" (v. *infra*).

3.1. L'OSH Act. Sanzioni penali

L'OSH Act contempla tre fattispecie di reato federale: *(i) wilful violation of a standard, rule, order or regulation causing the death of an employee; (ii) falsification of*

documents regarding OSH Act compliance; (iii) giving advance notice of an inspection (29 USC § 666, lett. e, g, f). Quanto alle pene, per il reato *sub (i)* è prevista una multa fino a 10.000 dollari e/o la reclusione fino a 6 mesi; nonché il raddoppio della pena in caso di recidiva. Le pene per i reati *sub (ii)* e *(iii)* sono di analoga portata.

Numerosi e discussi sono i profili esegetici sollevati da tali previsioni [WEINER E AL. 2018, 1052 ss.]. Giova qui segnalare che: le violazioni *sub (i)* possono riferirsi sia a regole cautelari codificate, sia alla *general duty clause*; le violazioni *sub (i)* che non determinano la morte sono punite attraverso sanzioni amministrative; il nesso di causalità (*causing the death*) viene inteso in senso naturalistico; il datore di lavoro ha a propria disposizione una serie *defenses* connesse alla condotta del lavoratore, all'inevitabilità dell'evento ecc.

Come già sottolineato, la tutela apprestata dall'*OSH Act* è unanimemente ritenuta inadeguata. Sul piano dell'*enforcement*, l'applicazione delle fattispecie è decisamente scarsa. Anzitutto è necessario che l'OSHA deferisca il caso al *Department of Justice* per l'azione penale: tuttavia, spesso l'OSHA preferisce pervenire ad una transazione, che comprende una sanzione pecuniaria ed eventualmente obblighi di fare (WEINER E AL. 2018, 1059). Anche nel caso in cui il caso sia deferito al *Department of Justice*, raramente l'azione penale viene promossa, poiché il relativo impiego di energie (in termini umani e di costi) non è controbilanciato dall'efficacia dell'apparato sanzionatorio, che come visto contempla pene molto basse [RHINEHART 2008, 1244]. Secondo il citato memorandum diffuso dal *Department of Justice* nel 2015, nel 2013 ci sono state promosse solo tre azioni penali ai sensi dell'*OSH Act*; dal 1970 al 2008 risultano soltanto 68 azioni penali [RHINEHART 2008, 124].

In alcuni casi, a quanto consta non numerosi, congiuntamente o alternativamente alle fattispecie previste dall'*OSH Act*, hanno trovato applicazione in reati comuni di omicidio e lesioni personali previsti dalla normativa di livello statale [WEINER E AL. 2018, 1062; EGGEN 2015, 189 ss.]. Tuttavia, il formale rispetto delle regole federali da parte del datore di lavoro può metterlo al riparo da accuse basate su norme statali, in base alla c.d. *federal preemption*, a sua volta fondata sulla gerarchia delle fonti [MONACO 2016, 44].

3.2. La c.d. "Workers endangerment initiative"

A partire dal 2005, alla luce dell'inefficacia del sistema delinato dall'*OSH Act*, la sezione *Environmental crimes* del *Department of Justice* si è fatta promotrice di una iniziativa finalizzata alla tutela dei lavoratori attraverso strumenti mutuati dal settore del diritto ambientale [ULHMANN 2009, 191], mettendo così in pratica un'idea avanzata in dottrina negli anni '90 [RHINEHART 1994; SCHWARTZ, JR., ROBERT 1990].

Le fattispecie più utilizzate a tal fine sono: *knowing endangerment under the Clean Water Act* (33 U.S. Code § 1319, lett. c, 3); *knowing endangerment under the*

Resource Conservation and Recovery Act (42 U.S. Code § 6928, e); *negligent endangerment under the Clean Air Act* (42 U.S.C. § 7413, c, 4); *knowing endangerment under the Clean Air Act* (42 U.S. Code § 7413, c, 5). Ad esse si affiancano una serie di reati comuni di cui al titolo 18 del *U.S. Code*, come i reati di falso (18 U.S. Code § 1001), ostruzione alla giustizia (§ 1503 ss.) e *conspiracy* al fine di ostacolare l'implementazione di regolamenti (§ 371). Si tratta di delitti (*felonies*) puniti con pene fino a 15 di reclusione (per i reati ambientali) e fino a 20 anni di reclusione (per i reati comuni del titolo 18).

Quali *leading cases* di questo filone vengono citati il caso *Ho* (2002) e il caso *Elias* (2004) [RHINEHART 2008, 125; ULHMANN 2009, 193; HARRIS 2011, 60]. Nel primo caso un imprenditore edile aveva consapevolmente esposto i propri operai all'amianto presente in una palazzina non bonificata. Nel secondo caso un datore di lavoro aveva consapevolmente esposto un lavoratore ad esalazioni tossiche, procurandogli danni celebrarli irreversibili. Pur trattandosi di illeciti contro la salute sul lavoro, gli imputati furono perseguiti per reati ambientali di *knowing endangerment* e condannati a pene elevate che non sarebbero state applicabili ai sensi del *OSH Act*.

In un memorandum diffuso alla fine del 2015, il *Department of Justice* si è reso a sua volta promotore di un maggiore utilizzo dell'approccio "*workers endangerment initiative*" al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. La dottrina è peraltro consapevole del fatto che tale iniziativa costituisca una soluzione solo parziale del problema dell'inefficacia della tutela offerta dall'*OSA Act*, posto che non tutti i reati contro la salute e sicurezza sul lavoro possono essere ricondotti, senza forzature, ad illeciti penali ambientali [ULHMANN 2009, 195].

3.3. I diritti delle vittime

In Italia, come è noto, la prassi più ricorrente è quella in cui le vittime di esposizioni lavorative propongono l'azione civile nel processo penale, spesso ottenendo una condanna generica al risarcimento del danno, da quantificarsi in separata sede civile [PODDIGHE 2008, 125].

Negli USA, invece, prevale l'utilizzo degli strumenti offerti dalla *tort litigation*. Ciò non toglie che in alcuni casi alle vittime siano state riconosciute le prerogative di cui al *Crime Victims' Rights Act (CVRA)* (18 U.S. Code § 3771), che contemplano sia diritti processuali, sia il diritto al risarcimento del danno.

Questo riconoscimento è semplice laddove risulti chiaro il nesso di causalità tra la condotta degli imputati e l'evento lesivo che ha colpito le vittime: ad es., nel caso *BP Products* (2009) una corte del Texas ha riconosciuto la qualità di vittima in capo ai famigliari di quindici lavoratori deceduti nell'esplosione di una raffineria, nonché ad altri centosettanta lavoratori che avevano riportato lesioni nell'incidente [DOOHER 2012, 88; FERGUSON 2011, 298]; ad analoghe conclusioni è pervenuta nel caso *Keith-Gordon-Smith* (2010) la *United States District Court for*

the Western District of New York con riferimento ad un caso di incontrollata esposizione ad amianto di lavoratori e dei loro familiari [DOOHER 2012, 88].

Quando il nesso di causalità non è altrettanto chiaro, emergono problematiche del tutto analoghe a quelle dei *torts*, tanto che si parla a tale proposito di *tort plaintiff-style causation case*. Ad esempio, nel caso *CITGO Petroleum* (2011) una corte del Texas ha escluso la qualità di vittime in capo alle persone che abitavano nei pressi di uno stabilimento che emetteva benzene nell'aria circostante, per difetto di prova sul piano eziologico [DOOHER 2012, 88]. Un altro potenziale ostacolo all'accesso alla tutela del CVRA deriva dalla figura di reato contestata: deve trattarsi di fattispecie volte a tutelare interessi facenti capo (anche) alle vittime (così rispetto ai reati che consistono nella violazione di normative in materia di salute sul lavoro) e non di carattere esclusivamente pubblicistico (così rispetto ai reati di falso) [DOOHER 2012, 89]. Sul punto, ci si è chiesti se la circostanza che vengano in rilievo reati di mero pericolo sia di per sé ostativa al riconoscimento della qualità di vittime: nel caso della miniera di *Grace* (2009), relativo a lavoratori esposti ad amianto, una corte distrettuale del Montana aveva escluso la qualità di vittime in capo a soggetti che lamentavano sia l'aumento del rischio di ammalarsi, sia danni alla salute già verificatisi, proprio facendo leva sulla circostanza che l'imputazione fosse per reati ambientali di mero pericolo; tale decisione, tuttavia, è stata rovesciata in appello, sulla scorta dell'argomento che i reati di pericolo non possono essere automaticamente considerati *victimless crimes*, laddove il nesso causale sia comunque dimostrato [FERGUSON 2011, 306].

Il riconoscimento della qualità di vittima non garantisce automaticamente anche il diritto al risarcimento del danno. Il CVRA lo subordina ai casi in cui è previsto dalla legge, e quest'ultima lo limita ai reati di cui al titolo 18 del *U.S. Code*, tra cui non figurano né i reati di cui all'*OSH Act*, né i reati ambientali. Tuttavia, il risarcimento può essere comunque disposto laddove sia possibile collegare il reato ambientale con un reato di cui al titolo 18: ad es. la *conspiracy* (18 *U.S. Code* § 371) finalizzata a commettere reati contro la salute dei lavoratori o l'ambiente [DOOHER 2012, 97; FERGUSON 2011, 304]. Un'altra soluzione, sperimentata ad esempio nel già citato caso *Elias* (2004) deciso dalla *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit*, consiste nel subordinare la concessione di *probation* o *release* al previo risarcimento delle vittime [DOOHER 2012, 97].

BIBLIOGRAFIA

BARRETT J.F., *When Business Conduct Turns Violent: Bringing BP, Massey, and Other Scofflaws to Justice*, in *American Criminal Law Review*, 2011, 287 ss.;

DOOHER D.W., *The Role of the Crime Victims' Rights Act in Environmental Crimes Prosecutions*, in *United States Attorney's Bulletin*, n. 7/2012, 86 ss.;

DOUGLAS J., *State Prosecutions for Safety-Related Crimes in the Workplace: Can D.A.'s Succeed Where OSHA Failed?*, in *Kentucky Law Journal*, 1990, 139 ss.;

EGGEN J.M., *Toxic torts in a nutshell*, 5th ed., West Academic Publishing, 2015;

FERGUSON A., *We're Victims, Too: The Need for Greater Protection of Environmental Crime Victims under the Crime Victims Rights Act*, in *Penn State Environmental Law Review*, 2011, 287 ss.;

GIFFORD D.G., *The Challenge to the Individual Causation Requirement in Mass Products Torts*, in *Washington & Lee Law Review*, 2005, 873 ss.;

GIFFORD D. G., *Impersonating the Legislature: State Attorneys General and Parens Patriae Product Litigation*, in *Boston College Law Review*, 2008, 913 ss.;

GILCHRIST G.M., *Individual Accountability for Corporate Crime*, in *Georgia State University Law Review*, 2018, 335 ss.;

HARRIS D.L., *Achieving Worker Safety through Environmental Crimes Prosecutions*, in *United States Attorney's Bulletin*, n. 7/2011, 58 ss.;

KLONOFF R.H., *Class Actions and Other Multi-Party Litigation*, Thomson West, 2007;

KONEIG T.H., RUSTAD M.L., *"Crimtorts" as Corporate Just Deserts*, in *University of Michigan Journal of Law Reform*, 1998, 289 ss.;

KONEIG T.H., RUSTAD M.L., *Parens Patriae Litigation to Redress Societal Damages from the BP Oil Spill: the Latest Stage in the Evolution of Crimetorts*, in *Journal of Environmental Law*, 2011, 45 ss.;

MONACO P., *La toxic tort litigation. Analisi e comparazione dell'esperienza statunitense*, ESI, 2016;

PODDIGHE E., *I mass torts nel sistema della responsabilità civile*, Milano, 2008;

RHINEHART L., *Would Workers Be Better Protected If They Were Declared an Endangered Species? A Comparison of Criminal Enforcement Under the Federal Workplace Safety and Environmental Protection Laws*, in *American Criminal Law Review*, 1994, 351 ss.;

RHINEHART L., *Workers at Risk: The Unfulfilled Promise of the Occupational Safety and Health Act*, in *West Virginia Law Review*, 2008, 117 ss.;

ROBRENO E.C., *The Federal Asbestos Product Liability Multidistrict Litigation (MDL-875): Black Hole or New Paradigm?*, in *Widener Law Journal*, 2013, 97 ss.;

ROSENBERG D., *The Causal Connection in Mass Exposure Cases: a "Public Law" Vision of the Tort System*, in *Harvard Law Review*, 1984, 850 ss.;

SCHWARTZ, JR., ROBERT G., *Criminalizing Occupational Safety Violations: The Use of "Knowing Endangerment" Statutes to Punish Employers Who Maintain Toxic Working Conditions*, in *Harvard Environmental Law Review*, 1990, 487 ss.;

SPURGEON W.A., FAGAN T.P., *Criminal Liability for Life-Endangering Corporate Conduct*, *Journal of Criminal Law and Criminology*, 1981, 400 ss.;

STEINZOR R., *Why not Jail? Industrial Catastrophes, Corporate Malfeasance, and Government Inaction*, Cambridge, 2015;

ULHMANN D., *Prosecuting Worker Endangerment: The Need for Stronger Criminal Penalties for Violations of the Occupational Safety and Health Act*, in *Advance*, 2009, 191 ss.;

WEINER B., SABA C., ROESSLER S., FRAIMOW B., *Employment Law Violations*, in *American Criminal Law Review*, 2018, 1049 ss.;

ZIRULIA S., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Giuffrè, 2018.